

N. 33318 di Repertorio

N. 10331 di Raccolta

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venticinque di luglio.

In Milano, nel mio Studio, Corso Italia n. 1 alle ore 13,00.

Avanti a me **PAOLA CASALI, Notaio in Milano**, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:

- Prof. **FRANCESCO MONTORSI**, nato a Milano il 5 novembre 1962, domiciliato per la carica in Milano, Foro Bonaparte n. 71, codice fiscale: MNT FNC 62S05 F205H, cittadino italiano, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e in rappresentanza della Fondazione, denominata:

"FONDAZIONE AMICI DI URI (UROLOGICAL RESEARCH INSTITUTE) – ETS

IN FORMA ABBREVIATA FONDAZIONE AMICI DI URI - ETS"

con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 71, codice fiscale n. 06894200960, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano in data 29 luglio 2020 al n. 1703 e iscritta nel RUNTS alla sezione "g – Altri enti del Terzo Settore" in forza di Decreto Dirigenziale Fasc. n. 8.5/2024/180 del 13 aprile 2024, (di seguito, la **"Fondazione"**).

Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il Prof. FRANCESCO MONTORSI assume la presidenza della riunione del Consiglio, ai sensi di legge e di Statuto, e mi richiede di redigere il presente verbale.

Dichiara:

- che la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è stata indetta, a norma di legge e di statuto, per oggi in questo luogo e ora, con convocazione trasmessa in data 12 luglio 2024 con posta elettronica, con prova del ricevimento;

- che, oltre al Presidente e Consigliere Permanente Prof. FRANCESCO MONTORSI, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, Signori:

* Prof. ANDREA SALONIA, Consigliere Permanente, è presente in videoconferenza;

* Prof. ALBERTO BRIGANTI, Consigliere Permanente, è assente giustificato;

* Dott. MARCO GIOVANNI MAZZUCHELLI, Consigliere ordinario, è presente in videoconferenza;

- che è presente in videoconferenza l'Organo di controllo monocratico con funzioni di Revisore Legale, Dottor FABIO MARIA VENEGONI;

- che è presente in videoconferenza il *Proboviro* Dottor ALBERTO CORSI.

Tutto ciò constatato, dichiara validamente costituita la riunione, per discutere e deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Demanda a me Notaio, con l'approvazione di tutti gli intervenuti, l'incarico di fungere da Segretario e di redigere il presente verbale.

Il Presidente dà lettura del seguente:

Ordine del Giorno:

1. Variazioni statutarie.

2. Varie ed eventuali.

Aperta la seduta

Il Presidente prende atto che nessuno dei partecipanti si oppone alla discussione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Sui punti all'Ordine del Giorno

Il Presidente illustra nel dettaglio le motivazioni che rendono opportuno:

(i) Modificare la disciplina relativa al Consigliere Permanente, con previsione della durata in carica a dieci anni con possibilità di rielezione senza limiti di mandato,

Registrato all'Agenzia
delle Entrate Milano - DP II
il giorno 26 luglio 2024
Serie 1T
al n. 76558
esatti
euro 200,00

con variazione della qualifica in "Consigliere di Diritto" e aggiornamento degli artt. 9 e 14 del vigente Statuto, nel rispetto della normativa del Codice del Terzo Settore; -
(ii) introdurre la possibilità che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione possa tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza un luogo fisico di convocazione e di adottare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione con consenso scritto e conseguente modifica dell'art. 13 dello Statuto.

Il tutto secondo il testo di Statuto aggiornato negli articoli suddetti, già distribuito in precedenza.

L'Organo di controllo con funzione di Revisore si associa alla proposta del Presidente. Dopo esauriente discussione, il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione,

- udita e approvata la relazione del Presidente,

- preso atto del parere favorevole dell'Organo di controllo con funzione di Revisore Legale,

all'unanimità

ha deliberato

1) di variare e integrare gli articoli 9, 13 e 14 del vigente Statuto della Fondazione, relativi alla (i) previsione della figura di Consigliere di Diritto in sostituzione di quella di Consigliere Permanente e con previsione statutaria della relativa durata in carica di 10 (dieci) esercizi, con conseguente riformulazione delle modalità di nomina dei Consiglieri; (ii) possibilità che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione possa tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza un luogo fisico di convocazione; nonché (iii) la possibilità di adottare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione con consenso scritto. Il tutto sulla base dello Statuto aggiornato, che qui si allega sotto la lettera "A".

2) di dare atto che il Consiglio di Amministrazione in carica - composto di quattro membri - viene confermato nelle persone dei Signori:

* **FRANCESCO MONTORSI**, nato a Milano il 5 novembre 1962, residente in Milano, Viale Beatrice d'Este n. 18, codice fiscale: MNT FNC 62S05 F205H, cittadino italiano, con la qualifica di "Consigliere di Diritto" e "Presidente" - in carica sino all'approvazione del bilancio che sarà chiuso al 31 dicembre 2034;

* **ANDREA SALONIA**, nato a Como il 6 maggio 1971, residente in Milano, Via Sansovino n. 3, codice fiscale: SLN NDR 71E06 C933Z, cittadino italiano, con la qualifica di "Consigliere di Diritto" - in carica sino all'approvazione del bilancio che sarà chiuso al 31 dicembre 2034;

* **ALBERTO BRIGANTI**, nato a Milano il 27 novembre 1977, residente in Milano, Via Marcona n. 83, codice fiscale: BRG LRT 77S27 F205S, cittadino italiano, con la qualifica di "Consigliere di Diritto" - in carica sino all'approvazione del bilancio che sarà chiuso al 31 dicembre 2034;

* **MARCO GIOVANNI MAZZUCHELLI**, nato a Milano il 30 dicembre 1962, residente in St. Moritz (Svizzera), Via dal Bagn n. 42, codice fiscale: MZZ MRC 62T30 F205Q, cittadino italiano, con la qualifica di "Consigliere Ordinario" - in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

tutti domiciliati per la carica presso la Sede della Fondazione, ai quali - come espressamente previsto dall'articolo 11 dello Statuto - non è riconosciuto alcun compenso in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute a eccezione dei Consiglieri investiti di particolari cariche che potranno ricevere una remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione stesso, nel rispetto dell'art. 8, terzo comma, lettera a) del Codice del Terzo Settore;

3) di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta, ogni più ampia facoltà, nulla eccettuato o escluso, di apportare al presente verbale quelle modifiche di carattere formale che fossero richieste dall'Autorità competente, di procedere a tutte le formalità necessarie per il deposito del presente verbale nel Runts, nonché a dare corso a tutte le operazioni connesse per l'attuazione di quanto sopra deliberato.

Infine il Presidente, null'altro essendovi a deliberare, ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 13,40.

Trattamento Dei Dati Personali

Il Comparente riconosce di essere stato informato da me Notaio ai sensi dell' art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (cd. "Legge Privacy") e di voler consentire, come autorizza, il trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati stessi.

Di questo atto io Notaio, certo dell'identità personale del Comparente, ho dato lettura al Comparente stesso, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 13,45.

Omessa per volontà espressami dal Comparente la lettura di quanto allegato.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me Notaio completato, consta il presente atto di uno fogli e occupa la pagina terza sin qui.

F.TO : FRANCESCO MONTORSI

F.TO : PAOLA CASALI NOTAIO L.S.

Allegato "A" al n. 33318/10331 di repertorio

FONDAZIONE AMICI DI URI ETS

STATUTO

art. 1 – Costituzione

È costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE AMICI DI URI (UROLOGICAL RESEARCH INSTITUTE) - ETS"

in forma abbreviata

"FONDAZIONE AMICI DI URI – ETS"

(di seguito, la **"Fondazione"**).

La Fondazione è un Ente del Terzo Settore ai sensi del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (di seguito il **"Codice del Terzo Settore"** o **"CTS"**). La Fondazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione " Ente del Terzo Settore " o l'acronimo "ETS".

La Fondazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

La Fondazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e opera - perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale – nell'ambito della ricerca scientifica, beneficenza e promozione della cultura in campo urologico, andrologico, oncologico e medico di particolare interesse sociale.

La Fondazione è la continuazione giuridica e ideale dell'Associazione "Amici di URI" costituita nel 2009 per volontà del Prof. Francesco Montorsi.

art. 2 – Sede, Delegazioni e Uffici

La sede della Fondazione è fissata in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione potrà modificare l'indirizzo della sede legale, purché entro la circoscrizione territoriale del medesimo Comune, senza necessità di modificare il presente Statuto. Tale spostamento dovrà essere comunicato all'autorità di controllo.

Art. 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.-----

Art. 4 – Finalità e attività-----

La Fondazione non ha fini di lucro neppure indiretto, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

La Fondazione opera nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in ambito urologico, andrologico ed oncologico, che potrà essere svolta direttamente o attraverso università, ospedali, enti di ricerca, altri enti ed istituti pubblici e privati che la svolgano direttamente (in particolare l'*Urological Research Institute* , "URI", presso l' IRCCS San Raffaele di Milano), nella beneficenza a sostegno delle attività di ricerca scientifica nel medesimo campo, nonché nella promozione della cultura e della conoscenza della ricerca urologica, andrologica ed oncologica. -----

Per il perseguimento dello scopo di cui sopra, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, primo comma, del Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento alle lettere h), i) e u) ovvero le attività aventi ad oggetto: *"ricerca scientifica di particolare interesse sociale", "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale"* con particolare riferimento alla ricerca scientifica e *"beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale"*. La Fondazione persegue le proprie finalità: (i) di ricerca scientifica direttamente o indirettamente con l'affidamento – per il tramite di specifiche convenzioni – a università e ad altri enti ed istituti di ricerca che la svolgano direttamente; (ii) di beneficenza attraverso anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti che effettuino ricerca scientifica; (iii) di divulgazione, attraverso la promozione e la diffusione della cultura e del sapere scientifico, in modo da rendere le nozioni e i risultati della ricerca nel campo medico e biologico patrimonio di tutti. -----

art. 5 – Attività funzionali al perseguimento della Finalità e attività connesse e accessorie-----

La Fondazione si propone quale scopo lo svolgimento diretto o indiretto della ricerca scientifica in campo urologico e andrologico, la concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura, grazie all'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte a favore di enti che svolgano la medesima attività di ricerca scientifica di particolare Interesse sociale e la diffusione delle competenze, della conoscenza e dei risultati della ricerca.-----

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente comma, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 CTS. -----

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.-----

A titolo esemplificativo la Fondazione potrà, nell'ambito delle attività di interesse generale:-----

1. promuovere la ricerca e lo sviluppo scientifico particolarmente in ambito biomedico e sociale, mediante lo svolgimento, diretto od indiretto, ovvero il sostegno, anche economico, a progetti di promozione, di formazione e di ricerca innovativi;-----
2. promuovere e organizzare campagne di prevenzione, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni e iniziative scientifiche, incontri, procedendo

alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;-----

4. erogare borse di studio, nonché l'assegnazione di riconoscimenti e premi nell'ambito delle suddette finalità;-----

5. collaborare con lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nonché con altri Enti Pubblici o Privati, italiani o esteri, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;-----

6. collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri Enti aventi finalità analoghe alle proprie;-----

7. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine nell'interesse esclusivo della Fondazione, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;-----

8. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;-----

9. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;-----

10. svolgere ogni attività di gestione del proprio patrimonio e di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, *crowdfunding* o *fundraising*, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico; il tutto al fine di destinare le somme appositamente raccolte o ricevute da donazioni, al sostegno delle proprie finalità istituzionali;-----

11. svolgere attività di divulgazione scientifica, ossia di promozione e di diffusione della cultura e del sapere scientifico, in modo da rendere le nozioni e i risultati della ricerca nel campo medico e biologico patrimonio di tutti;-----

12. promuovere e organizzare campagne di prevenzione, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni e iniziative scientifiche, incontri;-----

13. erogare borse di studio, nonché assegnare riconoscimenti e premi nell'ambito delle suddette finalità;-----

14. collaborare con lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nonché con altri Enti Pubblici o Privati, Italiani o Esteri, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;-----

15. stipulare ogni opportuno atto o contratto considerato opportuno ed utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;-----

La Fondazione potrà avvalersi di propri dipendenti, collaboratori nonché di volontari e sostenitori. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.-----

----- Art. 6 - Patrimonio e mezzi finanziari -----

Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione (di seguito, il "**Fondo di dotazione**"), dal fondo di gestione (di seguito, il "**Fondo di gestione**") e da eventuali beni (di seguito, complessivamente il "**Patrimonio**").

Il Fondo di dotazione è costituito dalle attribuzioni iniziali, ovvero dal Fondo di dotazione iniziale costituito dai conferimenti in denaro o altre attività finanziarie, beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da soggetti terzi, e può essere incrementato:

- da beni mobili di qualsiasi natura e immobili che pervengano o che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, espressamente destinati a Fondo di dotazione;

- da contributi, donazioni, eredità, legati e sovvenzioni, che per volontà del disponente siano destinate a incremento del Fondo di dotazione;

- dalla parte di rendite non utilizzate ed eventuali eccedenze di bilancio consuntivo che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinate a incrementare il Fondo di dotazione;

- da contributi, donazioni eredità, legati e sovvenzioni, espressamente destinati a incremento del Fondo di dotazione.

Alle spese occorrenti al funzionamento e per la realizzazione dei propri scopi, la Fondazione provvederà con il **Fondo di gestione** costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;

- dalle entrate da attività istituzionali di interesse generale nonché dai proventi conseguiti nell'eventuale esercizio delle attività diverse di cui all'articolo 6.

- da ogni altra entrata che non sia espressamente destinata al Fondo di dotazione.

Il Patrimonio è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, nell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi della Fondazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 8 del CTS.

Qualora il patrimonio minimo della Fondazione come stabilito per legge risulti diminuito di oltre 1/3 (un terzo) in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo deve deliberare senza indugio la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, ove ammissibile, la fusione o lo scioglimento della Fondazione, ai sensi dell'art. 9 CTS.

Al ricorrere delle condizioni di legge di cui all'art. 10 CTS, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 *bis* e seguenti codice civile.

Art. 7 –Sostenitori

La Fondazione può avvalersi del contributo di "Sostenitori" i quali condividendo le finalità della Fondazione stessa, potranno versare un contributo periodico o *una tantum* a sostegno della Fondazione (di seguito i "**Sostenitori**").

I Sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attività

della Fondazione e a partecipare alle relative iniziative di utilità sociale. I Sostenitori non hanno diritto a partecipare agli Organi della Fondazione.

CAPO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8 – Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

– il Consiglio di Amministrazione;

– il Presidente e gli eventuali Vicepresidenti;

– l’Organo di Controllo;

– il Tesoriere;

– l’Organo dei Proviviri;

– il Comitato Scientifico, in via facoltativa; (di seguito, collettivamente gli "Organi"). -

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione

Nomina e sostituzione dei Consiglieri

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di nove, secondo la deliberazione assunta dallo stesso Consiglio di Amministrazione. --

Sono previste due categorie di consiglieri: Consiglieri di Diritto e Consiglieri Ordinari (di seguito i Consiglieri di Diritto e i Consiglieri Ordinari, collettivamente, i "Consiglieri"). I Consiglieri di Diritto devono costituire la maggioranza dei consiglieri in carica.

I Consiglieri di Diritto restano in carica per la durata di un massimo di dieci esercizi, da determinarsi all’atto della nomina, salvo revoca o dimissioni.

I Consiglieri di Diritto sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, scadenza o cessazione per qualunque ragione di uno o più Consiglieri di Diritto, gli altri Consiglieri di Diritto in carica, senza indugio, provvederanno all’unanimità alla sostituzione del o dei Consiglieri di Diritto cessati, fatta salva la decisione di soprassedere alla nomina assunta dal Consiglio di Amministrazione all’unanimità. In caso di disaccordo tra i Consiglieri di Diritto, la decisione sulla sostituzione del Consigliere di Diritto cessato sarà rimessa al Consiglio di Amministrazione che delibererà a maggioranza di tutti Consiglieri in carica.

Qualora venissero a mancare tutti i Consiglieri di Diritto, gli stessi saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione composto dai soli Consiglieri Ordinari in carica o dal Consigliere Ordinario rimasto.

I Consiglieri di Diritto devono essere scelti fra soggetti che rivestano il ruolo di professore o ricercatore nell’ambito svolto dalla Fondazione ed essere figure rilevanti nell’ambito accademico e scientifico.

Sono Consiglieri Ordinari quelli designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta unanime dei Consiglieri di Diritto.

In caso di dimissioni, scadenza o cessazione per qualunque ragione di uno o più Consiglieri ordinari, il Consiglio di Amministrazione provvederà in merito alla sostituzione del o dei Consiglieri ordinari cessati, fatta salva la decisione di soprassedere alla nomina assunta dal Consiglio di Amministrazione all’unanimità. Ciascun Consigliere Ordinario resta in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio, salvo revoca o dimissioni.

I Consiglieri Ordinari sono rieleggibili.

Qualora venissero a mancare tutti i Consiglieri, il Consiglio sarà nominato dall’Organo dei Proviviri che determinerà il numero dei Consiglieri, la durata e la qualifica di Consigliere di Diritto o Consigliere Ordinario.

Requisiti dei Consiglieri

I Consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e

indipendenza, nel rispetto dell'art. 26, terzo comma, CTS, e secondo quanto previsto nel Codice Etico della Fondazione, da redigere a cura del Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Organo dei Probiviri (il "**Codice Etico**"). Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta: (i) processi funzionali idonei a salvaguardare la propria indipendenza e terzietà, nonché (ii) modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito in cui essa opera. -----

Le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché le modalità di votazione attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure sono definite nel Codice Etico. -----

Il venir meno, successivamente alla nomina, dei requisiti indicati nel Codice Etico ovvero l'adozione di provvedimenti di tutela della persona con limitazione della capacità di agire (interdizione, inabilitazione, nomina di amministratore di sostegno) costituisce causa di decadenza immediata dalla carica di Consigliere di Diritto e Ordinario. -----

Ciascun Consigliere ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione delle cause di decadenza che lo riguardano; in difetto, il Consiglio di Amministrazione applica comunque la relativa disciplina, appena avutane notizia. Ai Consiglieri della Fondazione, nel caso di conflitto di interessi, si applica l'art. 2475 *ter* c.c. -----

Art. 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza alcuna limitazione, e determina il numero dei propri componenti. -----

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del Patrimonio. -----

Il Consiglio di Amministrazione potrà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di istituire e nominare Comitati esecutivi, nonché ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, ai Vicepresidenti, al Tesoriere e ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. I Consiglieri delegati e il Comitato esecutivo devono relazionare ogni sei mesi circa le deleghe loro attribuite. -----

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: -----

a) redige il Bilancio Preventivo, ove ritenuto necessario; redige inoltre il Bilancio di esercizio secondo le disposizioni dell'art. 13 del CTS e, se obbligatorio o ritenuto opportuno, il Bilancio sociale della Fondazione, ai sensi dell'art. 14 del CTS e trasmette il Bilancio di esercizio e, se redatto, il Bilancio sociale entro 150 giorni dalla fine dell'esercizio all'Organo di Controllo e al soggetto incaricato della Revisione legale, ove nominato; -----

b) delibera gli atti di disposizione del Patrimonio della Fondazione; -----

c) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili; -----

d) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri Enti -----

Pubblici o Privati, nazionali o internazionali;.....
e) provvede a nominare procuratori, scelti anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, ovvero a conferire incarichi di consulenza, rispettivamente in relazione al compimento di atti o categorie di atti ed a materie specifiche, stabilendone i tempi e i costi.

----- **Art. 11 - Compensi e remunerazione dei Consiglieri** -----

I Consiglieri non ricevono alcun compenso in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ad eccezione dei Consiglieri investiti di particolari cariche che potranno ricevere una remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione stesso, nonché dei Consiglieri indipendenti qualora necessario a garantirne l'indipendenza stessa, sempre nel rispetto dei limiti di legge tempo per tempo vigenti. In ogni caso, trova applicazione l'art. 8, comma terzo lettera a), del Codice del Terzo Settore.

----- **Art. 12 - Revoca e decadenza dei Consiglieri** -----

Il Consigliere, che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dalla carica, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità dei Consiglieri in carica con esclusione del voto del Consigliere decadendo, salvo revoca per giusti motivi o per perdita dei requisiti di onorabilità e in presenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, ai sensi dell'art. 2382 c.c., dall'art. 26 CTS e, eventualmente, previste nel Codice Etico.

----- **Art. 13 - Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione** -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi Consiglieri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio di esercizio.

La convocazione viene effettuata dal Presidente, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviare con qualsiasi mezzo idoneo con prova dell'avvenuta ricezione, compresa la posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, almeno un giorno prima, a ciascun Consigliere e all'Organo di Controllo, agli indirizzi comunicati per iscritto alla Fondazione, in sede di accettazione di carica o successivamente.

La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano o da persona designata dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per tele e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. E' consentito altresì l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., e viene attribuita espressamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'adunanza si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

La riunione del Consiglio è validamente costituita purché sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. La riunione è altresì validamente costituita qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 9 in merito alla nomina dei Consiglieri, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole

della maggioranza dei Consiglieri in carica, fatta eccezione:

a) per le deliberazioni riguardanti le materie di seguito elencate, per le quali è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri:

– atti di disposizione dei beni facenti parte del Patrimonio;

– modalità di devoluzione del Patrimonio residuo in caso di scioglimento;

b) per le deliberazioni riguardanti le materie di seguito indicate, per le quali è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri:

– modifiche del presente statuto (incluso il trasferimento della sede della Fondazione da un Comune ad un altro).

Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto un verbale a cura del presidente dell'adunanza, coadiuvato da un segretario, da trascriversi in un libro delle adunanze, debitamente vidimato.

Consenso per iscritto

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede, e in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai Consiglieri risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni Consigliere sia concesso di partecipare alle decisioni e l'Organo di Controllo sia informato della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nel libro delle adunanze, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante ai Consiglieri di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione consiliare.

Le deliberazioni adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze dell'Organo amministrativo.

art. 14 - Presidente - Vicepresidenti - Tesoriere

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione (il "**Presidente**").

Fatta eccezione per la prima nomina, il successivo Presidente e i successivi Vice Presidenti – in misura non superiore a due - sono eletti (i) con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri, fra i Consiglieri Di Diritto ovvero (ii) con consenso unanime dei Consiglieri Di Diritto, fra i Consiglieri Ordinari,

Il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica per la durata stabilita in sede di nomina e, qualora siano designati tra i Consiglieri Di Diritto, potranno restare in carica a tempo indeterminato. Essi sono rieleggibili.

Il Presidente:

i) ha la legale rappresentanza della Fondazione;

ii) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

iii) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

iv) nei casi urgenti può adottare gli atti necessari alla tutela degli interessi della Fondazione, sottoponendoli a tempestiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Fermo il potere di indirizzo, avocazione e revoca, il Consiglio di Amministrazione può delegare stabilmente o per singoli affari al Presidente o ai Vicepresidenti i propri poteri di gestione, diversi da quelli indicati nel precedente paragrafo precedente, punti (i), (ii) e (iii), stabilendo la durata, i limiti e la natura della delega.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente più anziano d'età, ove nominato, ovvero in sua mancanza (o assenza o impedimento), nell'ordine, dal Vicepresidente meno anziano, dal

Consigliere di Diritto più anziano d'età o, in mancanza, dal Consigliere Ordinario più anziano di età. -----

La funzione amministrativa e finanziaria della Fondazione può essere affidata a un Consigliere che assume la carica di Tesoriere, nominato a maggioranza dei Consiglieri. Esso resta in carica tre esercizi e può essere rieletto. -----

Art. 15 - Organo dei Probiviri

L'Organo dei Probiviri può essere monocratico, composto da un componente effettivo e uno supplente, o composto da tre componenti effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente nominato al suo interno a maggioranza dei suoi componenti, e due supplenti, tutti nominati inizialmente dai Fondatori. -----

In caso di decadenza per qualsiasi ragione del componente monocratico, entrerà in carica il componente supplente, nel caso di organo collegiale entrerà in carica il componente supplente più anziano di età. In tal caso, il componente monocratico o i componenti dell'organo collegiale nomineranno i componenti mancanti e i nuovi componenti supplenti. Qualora vengano a mancare tutti i componenti, l'Organo di Controllo provvederà alla sua sostituzione. In caso di impossibilità di nomina, la nomina è demandata al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano ovvero in mancanza al Presidente del Consiglio Notarile di Milano, su indicazione dell'Organo di Controllo. -----

La durata è stabilita all'atto della nomina o a tempo indeterminato. -----

Esso vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sul rispetto dello statuto e della legge, nonché sulla conformità dei comportamenti individuali dei Consiglieri ai principi contenuti nello Statuto e nel Codice etico, ove istituito, e fornisce eventuali pareri richiesti dagli organi della Fondazione. -----

Adotta decisioni finali motivate, qualora sia costituito in forma collegiale, a maggioranza semplice dei propri componenti; nel caso di delibere che si risolvano paritariamente, sarà prevalente il voto del Presidente. -----

Esso ha competenza in ordine alle eventuali controversie inerenti gli Organi della Fondazione, ove per legge non siano demandate alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria. -----

Esso agisce per propria iniziativa o su segnalazione di qualunque soggetto interessato, esamina e giudica secondo equità, quale arbitro irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio di Amministrazione, che prenderà atto dei propri provvedimenti o adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi. -----

Per compiere gli accertamenti di cui sopra, esso potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di controllo e di ispezione, anche congiuntamente o su segnalazione dell'Organo di Controllo oppure su richiesta di uno dei Probiviri qualora ne ravvisi la necessità. -----

I Probiviri possono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e a tal fine ne ricevono gli avvisi di convocazione. -----

La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ad eccezione per particolari incarichi per i quali l'Organo di Controllo potrà determinare una remunerazione necessaria a garantirne l'indipendenza stessa, sempre nel rispetto dei limiti di legge tempo per tempo vigenti. In ogni caso, trova applicazione l'art. 8, comma terzo lettera a), del Codice del Terzo Settore. -----

Art. 16 – Organo di Controllo

Nella Fondazione è nominato un Organo di Controllo. -----

Esso è composto, secondo quanto stabilito in occasione della nomina, da un componente unico o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile. -----

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei componenti dell'Organo di Controllo, si rinvia, a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile. -----

L'individuazione del soggetto o dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo è demandata all'Organo dei Probiviri. -----

In mancanza, al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano o in alternativa dal Presidente del Collegio Notarile di Milano o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano, su richiesta di qualsiasi organo della Fondazione. -----

L'Organo di Controllo, anche monocratico, avrà competenze e poteri previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di redazione del bilancio sociale attesta che questo sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore; il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto. -----

L'Organo di Controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a tal fine deve riceverne gli avvisi di convocazione. -----

La remunerazione sarà stabilita all'atto della nomina, nel rispetto dell'art. 8, comma terzo lettera a), del Codice del Terzo Settore. -----

Ove previsto dalla legge o qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, viene nominato dall'Organo dei Probiviri un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro. -----

La Revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito Registro. -----

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei Revisori legali dei conti, si rinvia a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, dagli articoli 2409 *bis* e seguenti del codice civile e dal DLgs. 27 gennaio 2010 n. 39. -----

----- Articolo 17 - Il Comitato Scientifico -----

Il Consiglio di Amministrazione può – in via facoltativa - nominare un Comitato Scientifico composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Il Comitato scientifico nomina nel suo seno il Presidente, qualora non vi abbia già provveduto il Consiglio di amministrazione. -----

Il Comitato scientifico è l'organo interno che formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici delle attività. -----

La remunerazione sarà stabilita all'atto della nomina, nel rispetto dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore. -----

CAPO III

ESERCIZIO FINANZIARIO E SCIOGLIMENTO

Art. 18 - Bilancio

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sarà compilato a cura del Consiglio di Amministrazione il Bilancio di esercizio e, se obbligatorio o ritenuto opportuno, il Bilancio sociale. Il Bilancio di esercizio, unitamente al Bilancio sociale, se predisposto, verrà depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S) entro il 30 giugno di ogni anno a cura del Consiglio di Amministrazione, il tutto nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 CTS, nonché dal terzo comma dell'art. 48 CTS.

Articolo 19 - Scioglimento

La Fondazione si estingue, oltre che nelle ulteriori previsioni di legge, qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione. Qualunque sia la causa dello scioglimento della Fondazione, lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del Patrimonio. Il Patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9 del Codice del terzo Settore o dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

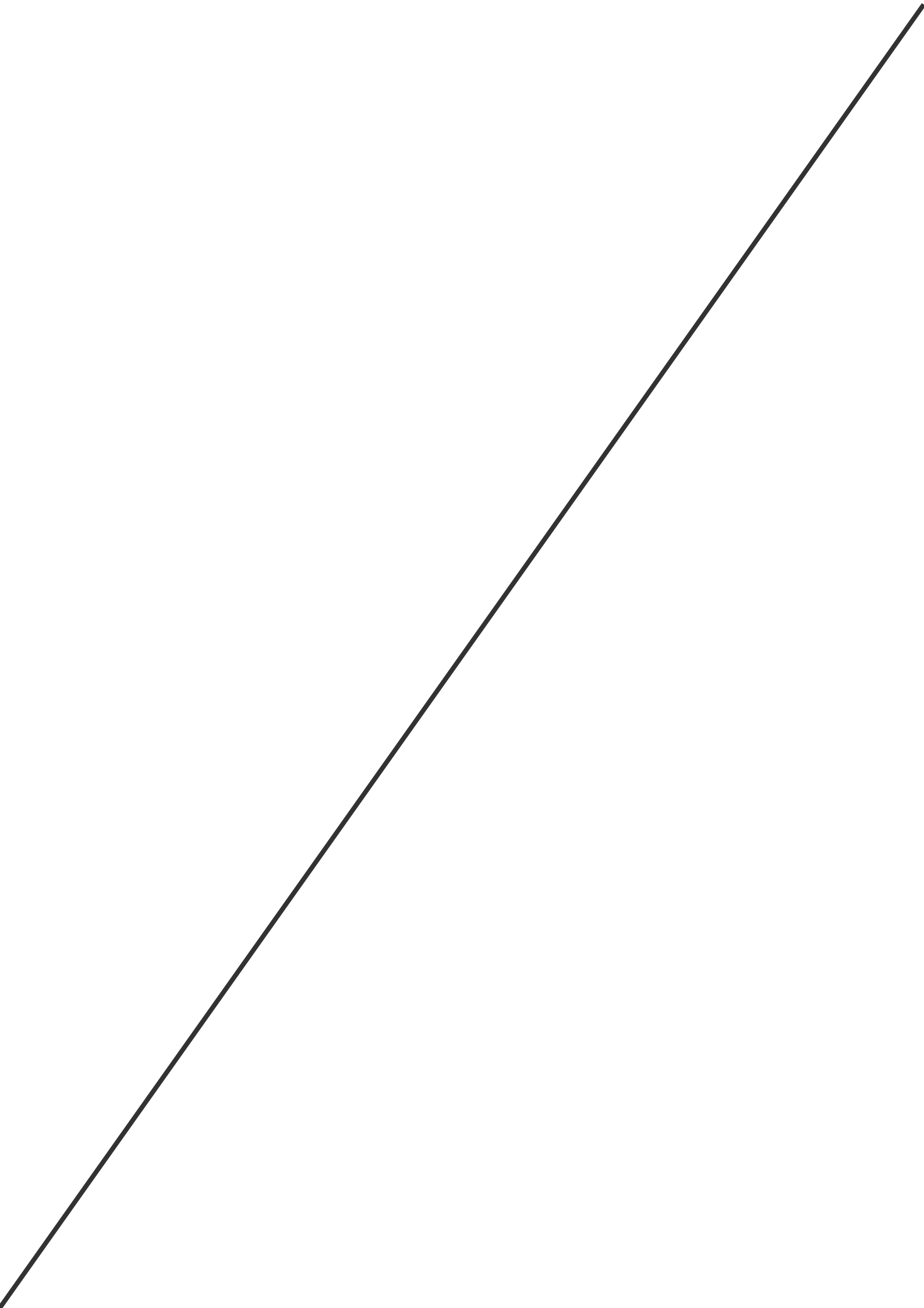
Articolo 20 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Milano, 25 (venticinque) luglio 2024 (duemilaventiquattro)

F.TO : FRANCESCO MONTORSI

F.TO : PAOLA CASALI NOTAIO L.S.



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, nei miei atti, rilasciata ai sensi di legge.